

... copia in forme
esecutiva a favore dell'
...
Pistoia 30/6/2009
Cancelliere

N. 232/09 SENT. N.D.
N. 870/04 R.G.L.
N. 2313/09 CRON.

TRIBUNALE DI PISTOIA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott.
Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA

nelle cause civili riunite in primo grado, iscritte ai nn. 871,
872, 873, 874 del 2004, del Ruolo della Sezione controversie di
lavoro

TRA

A , B , C e D

, con l'avv.

- Ricorrente -

E

TIZIA s.p.a., con l'avv. prof.

- Resistente -

NONCHE'

CAIA s.p.a., con gli avv.

E

MARCO s.r.l., con gli avv.

- Resistente -

OGGETTO: categoria e qualifica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


I ricorrenti, lamentando il carattere fittizio dei contratti di appalto, conclusi con **TIZIA** s.p.a. dalle società alle dipendenze delle quali avevano lavorato (**MARCO** s.r.l. dal settembre 1998 tutti, tranne, dal novembre 2000, il solo **B**, e la **CAIA** s.p.a., dal 16 settembre 2003) e deducendo l'uso di attrezzature della committente e l'impiego promiscuo con personale di quest'ultima, hanno chiesto accertarsi che il rapporto di lavoro si era costituito *ab origine* con **TIZIA**, hanno rivendicato l'applicazione del CCNL Industria Metalmeccanica e hanno chiesto la condanna della **TIZIA** s.p.a. al pagamento delle correlate differenze retributive.

Le convenute, costituendosi in giudizio, hanno contestato il fondamento della pretesa, sostenendo il carattere genuino dell'appalto.

Le quattro cause, proposte separatamente, sono state riunite. All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Al fine di esattamente valutare i fatti che emergono dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni delle persone ascoltate, occorre svolgere alcune considerazioni sul divieto di interposizione di manodopera di cui all'art. 1 l. 1369/1960. L'art. 1, primo comma, della legge n. 1369 del 1960 prevede il




divieto di affidare "in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono".

Come rilevato dalla recente Cass. 1676/2005, il richiamo contenuto nel primo comma dell'art. 1 alle figure dell'appalto o subappalto è meramente descrittivo ed esemplificativo, poiché subito dopo lo stesso articolo, nello stesso comma, considera illecita qualsiasi altra forma attraverso la quale è possibile realizzare una situazione interpositoria, aggiungendo poi che è del tutto irrilevante la natura dell'opera o del servizio gestito dall'imprenditore appaltante, in relazione alla quale le prestazioni di lavoro sono richieste ed utilizzate.

In definitiva, secondo i principi generali propri del diritto del lavoro, è del tutto inutile ricorrere ad artifici o a contratti tipici diversi da quelli indicati specificamente del primo comma dell'art. 1 per eludere il divieto legale.

Infatti, sia l'appalto di servizi - che sottolinea l'importanza del risultato finale - che la somministrazione, la quale comporta per il somministrante l'obbligo di eseguire determinate prestazioni periodiche e continuative, che qualsiasi altra figura contrattuale, ricadono tutte nel più generale divieto della legge 1369 del 1960, quando manchi una




organizzazione aziendale dell'appaltatore ossia quando quest'ultima, in pratica, si limiti a porre a disposizione dell'appaltante energie lavorative, senza adeguata struttura organizzativa e senza alcun rischio.

Ciò non equivale a dire che l'appaltatore non è un imprenditore (il che vale a superare le obiezioni in ordine alla realtà imprenditoriale delle due imprese appaltatrici), ma solo che non lo è con riferimento a quello specifico contratto, perché non sopporta alcun rischio di impresa (e quindi il contratto è fittizio: Cass. 16 settembre 1987 n. 7259).

Ovviamente, non si può desumere alcuna indicazione circa la fittizietà dell'appalto sulla base solo della circostanza che i lavori appaltati non siano specialistici e rientrino invece nella normale attività dell'impresa appaltante.

In conclusione, si tratta di procedere di volta in volta ad una dettagliata analisi di tutti gli elementi che caratterizzano il rapporto instaurato tra le parti, allo scopo di accertare in concreto se l'impresa appaltatrice operi concretamente in condizioni di reale autonomia organizzativa e gestionale, rispetto all'altra impresa committente o meglio, in altre parole, se essa abbia una gestione a proprio rischio in relazione alla specifica opera o servizio affidatole (espressamente in questi termini, la cit. Cass. 1676/2005).




Ciò posto, nella specie, la pur incompleta documentazione a disposizione consente di individuare elementi gravi, precisi e concordanti, in ordine alla sostanza economica della vicenda.

Con riferimento al primo contratto d'appalto, limitato ai lavori di facchinaggio, è significativo lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti, per es., il trasporto dei materiali in apposite aree lungo le linee di produzione. Così come è significativo il compenso delle ore lavorate, in un contesto in cui le attrezzature acquisite dalla **MARCO** s.r.l. erano assolutamente insufficiente allo svolgimento dei compiti affidati a quest'ultima. Basti pensare all'assenza di muletti elettrici, ossia agli unici muletti utilizzabili all'interno dei reparti, come riferito da vari testi.

Il secondo contratto con la **MARCO** s.r.l. si arricchisce di nuovi contenuti, estendendosi all'intera logistica di magazzino, ma includendo anche la manovalanza sulle linee di produzione.

Sia dai capitolati, che dalla prova testimoniale è emersa l'assenza di un reale potere organizzativo delle prestazioni da parte dell'appaltatrice, come emerge dalle stesse doglianze di quest'ultima nell'aprile 2001, quando, spinta da ragioni di ordine economico, la **MARCO** s.r.l. ammetteva che la manovalanza in linea richiedeva un numero fisso e costante di addetti e si mostrava preoccupata di possibili sviluppi



giudiziali della situazione "quanto alla corretta applicazione normativa in materia di lavoro subordinato".

Del resto, che le indicazioni dei dipendenti **TIZIA** andassero ben al di là del mero coordinamento, è stato confermato da numerosi testi e da logiche esigenze produttive in un contesto in cui le richieste di adattamento non potevano attendere la presenza dei responsabili, troppo esigui per rispondere alle varie richieste di intervento.

Questa fase dura anni, non può essere circoscritta ad un'iniziale momento di adattamento delle varie strutture produttive e non appare mutata nella sua sostanza, con l'intervento della **CAIA**, nonostante l'apporto - ma in un momento che non è stato possibile determinare con maggiore precisione - di un numero di macchinari superiore e nonostante gli aggiustamenti imposti dal preannuncio delle odierne controversie in sede di tentativo di conciliazione.

Ne scaturisce un quadro nel quale appare fondata la pretesa dei ricorrenti di configurare un unico rapporto di lavoro *ab origine* sorto con **TIZIA** s.p.a. e con gli inquadramenti del CCNL Industria Metalmeccanica puntualizzati in dispositivo, alla stregua degli stessi documenti prodotti dalla **MARCO** s.r.l.

Spese al definitivo


P.Q.M.

Il giudice, dott. Giuseppe De Marzo, non definitivamente pronunciando sulle domande proposte da *A*, *B*, *C* e *D* nei confronti di *TIZIA* s.p.a., *MARCO* s.r.l. e *CAIA* s.p.a., le accoglie e, per l'effetto: a) accerta che il rapporto di lavoro dei ricorrenti si è instaurato *ab origine* con la *TIZIA* s.p.a. e che essi hanno pertanto diritto di essere inquadrati nei seguenti livelli del CCNL Industria Metalmeccanica Privata: *A* i nel IV livello dal momento dell'inizio del rapporto sino all'agosto 2000 e nel V livello dal settembre 2000; *B* nel IV livello dal momento di instaurazione del rapporto; *C* nel IV livello dal momento dell'instaurazione del rapporto sino al gennaio 2001 e nel V livello dal febbraio 2001; *D* nel IV livello dall'inizio del rapporto sino al dicembre 2000 e nel V livello dal gennaio 2001; b) accerta altresì che i ricorrenti hanno diritto di percepire le relative differenze retributive; c) condanna *TIZIA* s.p.a. al pagamento di tali differenze retributive, oltre accessori di legge; d) dispone come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio, ai fini della quantificazione delle pretese; e) spese al definitivo.

Pistoia, 4 giugno 2009

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe De Marzo

IL CANCELLIERE (CI)
Elisabetta Frosini



IL CANCELLIERE (CI)
Elisabetta Frosini